



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE TRASFERTE E/O MISSIONI DA
PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI***

Approvato con delibera di G.C. n. 125 del 28.10.2015

INDICE

- Art. 1 – Missione
- Art. 2 – Autorizzazione della missione
- Art. 3 – Utilizzo dei mezzi
- Art. 4 - Lavoro straordinario prestato in missione
- Art. 5 – Trattamento economico in territorio nazionale
- Art. 6 - Dichiarazione del lavoratore al termine della missione
- Art. 7 – liquidazione della missione
- Art. 8 – Norma finale

Art. 1 – Missione

Il presente regolamento si applica al personale comandato in missione e al personale in convenzione per le gestioni associate.

Ai sensi della vigente normativa che disciplina la materia, un dipendente dell'Ente deve intendersi in missione qualora sia comandato. Nell'ambito della propria attività lavorativa:

- in località diversa da quelle di dimora abituale (*);
- in località diversa da quella in cui si trova l'ordinaria sede di servizio;
- distante più di 5 km dalla ordinaria sede di servizio (o in alternativa dalla località di abituale dimora).

(*) La località di abituale dimora del dipendente viene identificata con il territorio comunale del Comune dove lo stesso ha la propria residenza.

Art. 2 – Autorizzazione della missione

1. L'invio in missione di un dipendente deve essere preventivamente comandato/autorizzato dal proprio Responsabile di Area.

2. La predetta autorizzazione consiste in un atto apposito (foglio di missione) sottoscritto dal Responsabile di Area nell'esercizio del proprio potere di gestione del personale assegnato.

3. Per i Responsabili di Area la missione è autorizzata dal segretario comunale o dal Sindaco.

4. Detta autorizzazione preventiva è assolutamente necessaria perché serve:

- a giustificare l'assenza dal luogo abituale di lavoro di quel lavoratore in quel giorno e/o in quelle ore;
- a determinare che la prestazione lavorativa in quel giorno viene effettuata in luogo diverso da quello abituale;
- ad ufficializzare che trattasi, comunque, di una prestazione di servizio, ciò in caso di un eventuale incidente o di un controllo degli organismi preposti;

5. Per tale motivo, il foglio di missione munito di preventiva autorizzazione va presentato, in copia, al competente Ufficio Personale del Comune il giorno precedente o comunque prima dell'inizio della missione.

Normalmente nell'autorizzazione della missione devono essere presenti almeno:

- il nominativo della persona che autorizza la missione (nome, cognome, qualifica);
- il nominativo della persona autorizzata a svolgere la missione (nome, cognome, qualifica);
- il luogo, il giorno e l'ora in cui l'autorizzato deve recarsi in missione;
- il motivo o la ragione della missione stessa;
- la durata prevista/programmata della missione;
- la tipologia del mezzo che deve essere utilizzato per il raggiungimento della sede di missione.

In caso di missione per partecipazione a seminario, corso, etc al foglio di missione va allegata anche copia del programma/invito.

Art. 3 – Utilizzo dei mezzi

1. Per i dipendenti pubblici inviati in missione è previsto, di norma, l'uso di mezzi di servizio dell'Amministrazione messi a disposizione del lavoratore. In caso di mancanza o indisponibilità di mezzi dell'Amministrazione, è autorizzato l'uso dei mezzi del servizio di pubblico trasporto (bus, ferrovia, etc).

2. In circostanze eccezionali, adeguatamente motivate, qualora vi sia la mancanza o la indisponibilità di un mezzo di servizio dell'Amministrazione ovvero l'assenza o non concreta utilizzabilità dei mezzi pubblici con riferimento alle specifiche esigenze di servizio, può essere autorizzato l'uso di mezzo proprio.

3. L'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, che serve sempre e comunque essere autorizzato e motivato dal Responsabile competente, può avvenire esclusivamente dopo aver accertato:

- che non vi siano mezzi di servizio dell'Amministrazione disponibili;
- che l'uso dei mezzi del servizio pubblico di trasporto sia incompatibile con le specifiche esigenze della missione (es. inconciliabilità dei mezzi pubblici con il percorso e/o con gli orari della missione);
- che l'uso del mezzo proprio risulti più opportuno/vantaggioso dei normali servizi pubblici di linea nell'adempimento della missione (tempistica, economicità, durata, puntualità, etc)

4. Il mezzo proprio è considerato tale quando trattasi di "veicolo di proprietà e/o in uso (anche di familiari e/ o di terzi);

5. Il dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio gode della specifica copertura assicurativa (Kasko e infortuni) attivata dall'ente di appartenenza in caso di missioni dei dipendenti (sia sul mezzo

che sul conducente e sui passeggeri). A tale fine permane l'obbligo di indicare la distanza (in chilometri) tra il luogo di partenza ed il luogo di missione.

In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell'Ente o proprio (utilizzato per servizio) di persone non autorizzate.

6. Il dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio solleva l'Ente da ogni responsabilità relativa all'uso del mezzo proprio, con riferimento sia agli obblighi di legge (assicurazione RC auto, tasse automobilistiche) e sia al rispetto del Codice della Strada.

7. Ai sensi della vigente normativa che disciplina la materia (art. 6, comma 12, del D. L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio competerà, indipendentemente dalla tipologia del mezzo utilizzato, un rimborso in misura non superiore al costo del biglietto del mezzo pubblico che si sarebbe dovuto/potuto utilizzare per effettuare lo stesso percorso fino al luogo della missione e ritorno, o somma dei costi dei biglietti dei mezzi pubblici che si sarebbero dovuti/potuti utilizzare, se più di uno.

8. In caso di autorizzazione alla missione di più dipendenti on lo stesso mezzo proprio, il rimborso di cui sopra è pari alla somma dei costi dei biglietti dei mezzi pubblici che si sarebbero dovuti/potuti utilizzare relativamente a tutti i dipendenti che hanno partecipato alla missione.

9. Il rimborso è effettuato dal responsabile dell'Area amministrativa, previa attestazione sottoscritta del dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio, utilizzando l'apposito foglio di missione.

10. Tale rimborso è considerato esaustivo dei complessivi costi sostenuti con l'utilizzo del mezzo proprio, e cioè:

- del costo del carburante;
- delle eventuali spese di pedaggio autostradale;
- degli eventuali costi di parcheggio/custodia.

11. Ai dipendenti autorizzati all'uso di mezzi di servizio dell'Amministrazione compete il rimborso di eventuali spese sostenute per:

- a) pedaggio autostradale, qualora il mezzo fosse sprovvisto di telepass;
- b) parcheggio/custodia.

I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono effettuati dal Responsabile dell'Area Amministrativa, dietro presentazione degli originali delle ricevute, da allegare all'apposito foglio di missione.

12. Al dipendente che si reca in missione, sia con mezzo dell'Amministrazione che con mezzo proprio, è fatto divieto di trasportare persone estranee al servizio comandato e comunque persone che non rivestano il ruolo di dipendenti o Amministratori comunali. E' consentito il trasporto di dipendenti e/o Amministratori dello stesso Ente che siano stati preventivamente autorizzati alla stessa missione, o che effettuano lo stesso percorso, o che sono diretti alla stessa meta. E' tollerato il trasporto di dipendenti e/o Amministratori di altri Enti che siano stati preventivamente autorizzati alla stessa missione.

Art. 4 – lavoro straordinario prestato in missione.

1. Il personale in missione che sia chiamato a protrarre la propria prestazione oltre l'orario programmato di lavoro nella stessa giornata per attendere a compiti istituzionali di propria competenza, ha diritto al compenso per lavoro straordinario.

2. Per espressa previsione normativa, pur in missione, non costituisce prestazione di lavoro straordinario il tempo oltre l'orario programmato di lavoro nella stessa giornata trascorso al di fuori della reale prestazione lavorativa, quale:

- il tempo impiegato per il viaggio;
- il tempo impiegato per la consumazione dei pasti;
- il tempo impiegato per il pernottamento;
- il tempo comunque trascorso senza impegno di prestazione lavorativa.

3. Per espressa previsione contrattuale, può essere considerato quale lavoro straordinario solo il tempo effettivamente lavorato (quello dedicato alla reale effettiva prestazione lavorativa). Fa eccezione il caso degli autisti (personale dipendente cui è stato dato in consegna il mezzo comunale e che ha svolto le mansioni di guida del mezzo stesso durante la missione) per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio.

Art. 5 – Trattamento economico della missione in territorio nazionale

1. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei limiti di legge, e fatta salva la preventiva autorizzazione del Responsabile competente.

2. nell'ambito del rimborso per l'uso di mezzi pubblici, l'uso del taxi può rientrare nella fattispecie soltanto qualora il suo utilizzo :

- sia giustificato dalla necessità dell'uso di un mezzo che consenta un notevole risparmio di tempo, sostanziale ai fini dell'esito della missione;
- risulti essere l'unico mezzo che permette il trasporto dei materiali di cui in dipendente in missione è consegnatario;
- si renda necessario a causa di sciopero o mancanza di altri mezzi pubblici, ai fini del raggiungimento nei tempi previsti della sede della missione.

3. Ai dipendenti in missione compete altresì il rimborso per le spese dei pasti che si sono dovuti consumare durante lo svolgimento della missione e dell'eventuale pernottamento. Ai sensi del vigente dettato normativo contrattuale:

- per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete il rimborso per n. 1 pasto (*) nel limite di euro 15,00;
- per le trasferte di durata superiore a 12 ore, compete il rimborso per n. 2 pasti (*) nel limite complessivo di euro 25,00;
- per le trasferte di durata superiore a 12 ore, compete il rimborso della spesa sostenuta per l'eventuale pernottamento secondo la disciplina vigente.

4. Spetta il rimborso delle spese sostenute per i pasti (*) consumati durante il periodo di missione, anche nel caso in cui i pasti stessi siano consumati in località diversa da quella di missione, purchè situata sul percorso più breve/veloce per raggiungere il luogo di missione.

() Per pasto deve intendersi una consumazione fruita in occasione delle 2 pause giornaliere all'uopo dedicate (pranzo/cena). Possono essere assimilati e quindi sostituiti alla consumazione del pasto/cena: colazione, spuntino, merenda, pausa caffè, etc, che pertanto danno diritto a rimborso.*

Art. 6 – Dichiarazione del lavoratore al termine della missione

1. Al rientro dalla missione il lavoratore interessato deve attestare e sottoscrivere sull'apposito foglio di missione l'effettiva ora di inizio e di fine della missione, nonché i mezzi utilizzati, il numero degli eventuali pasti consumati, degli eventuali pernottamenti, le ore di effettivo servizio prestate durante lo svolgimento della missione e, invece, quelle per il viaggio ed eventuali pause.

2. Il foglio di missione, debitamente compilato e sottoscritto dal dipendente interessato, dovrà essere presentato in originale al Responsabile del servizio addetto, ai fini della contabilizzazione di eventuali prestazioni straordinarie, unitamente alle relative pezze giustificative originali delle spese sostenute, per i rimborsi di competenza.

3. la presentazione dovrà avvenire quanto prima e comunque entro 7 (sette) gironi dalla data in cui si è svolta, o ha avuto termine la missione.

4. I documenti giustificativi delle spese sostenute dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali in materia per poter essere ammessi al rimborso.

Art. 7 – Liquidazione della missione

1. I funzionari competenti dovranno verificare, prima di procedere alla liquidazione/rimborso, che tutta la procedura sia stata rispettata e che siano stati maturati i presupposti per la validità della missione.

2. per espressa previsione contrattuale, nel caso in cui il dipendente venga inviato in missione/trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di abituale dimora, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della missione/trasferta. Ove la località della missione/trasferta si trovi oltre la località di abituale dimora, le distanze si computano da quest'ultima località (in quanto risultante la più vicina a quella della missione/trasferta).

3. I rimborsi spettanti sono interamente corrisposti alla fine del mese successivo in cui la determinazione viene presentata dal Responsabile dell'Area competente.

Art. 8 – Norma finale

1. Per quanto disciplinato dal presente Regolamento è fatto obbligo di utilizzare l'apposito "Foglio di missione" all'uopo predisposto (vedi allegato), e valido per tutto il personale dell'Ente.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento ai vigenti C.C.N.L. di comparto o alle leggi generali che disciplinano la materia nel pubblico impiego.